



Sicurezza: apertura Rinnovo Contratto con fibrillazione e tavolo separati

“Si è svolto mercoledì 24 a Palazzo Vidoni, un incontro presieduto dal Ministro della P.A. Zangrillo, con la presenza dei Ministri competenti per materia del Comparto Sicurezza e Difesa, e per la prima volta, con la presenza dei sindacati delle Forze Armate e Forze di Polizia militari.

I lavori si sono aperti all’insegna di importanti fibrillazioni: la contestazione dei sindacati maggioritari, in rappresentanza dell’80% dei poliziotti, ha riguardato il rispetto delle relazioni sindacali per il mancato riconoscimento del ruolo dei rappresentanti del personale di polizia, che hanno chiesto tavoli negoziali separati tra Forze di Polizia Civili e Militari ma, soprattutto, pesa l’assenza delle necessarie risorse, indispensabili a garantire la funzionalità del sistema, quali ad esempio gli straordinari. L’ora di lavoro straordinario è sottopagata, come già sottolineato dal Premier on. Meloni, pur di fronte a turni sempre più lunghi e massacranti imposti per la carenza di organico; un organico che continua inesorabilmente ad assottigliarsi a causa dei pensionamenti, e per l’incapacità di sopperire e formare poliziotti per il naturale turn over. Il lavoro in straordinario non può essere pagato - sottolineano i leader sindacali - anche dopo due anni.

Frizioni anche per i fondi per la operatività finalizzati a riconoscere il disagio e i servizi di prossimità con i cittadini, così come la tutela legale e sanitaria, e l’apertura del tavolo di confronto per la previdenza dedicata, atteso che sono trascorsi oltre 25 anni senza poter attivare quella

SOMMARIO

- Sicurezza: apertura Rinnovo Contratto con fibrillazione e tavoli separati
- I benefici riconosciuti per le vittime del servizio e del dovere
- Compatibilità dell’indennità di accompagnamento con i redditi da lavoro e con l’assegno di inclusione
- Bonus Mobili anche per impianti fotovoltaici
- Certificati elettorali online su ANPR
- Via libera del Garante alle nuove regole di rilevamento dei limiti di velocità con autovelox
- Bonus prima casa e abitazioni di lusso
- Prescrizioni crediti lavoro
- Detrazioni tasse e spese universitarie

complementare, per mancanza di fondi. Aspetto quest'ultimo che ha creato un grave vulnus economico per i destinatari. Infine la mancata riconvocazione del tavolo dell'area dirigenziale per la definizione del primo contratto dei dirigenti aperto sette anni fa e mai chiuso per mancanza di fondi: una cosa inammissibile. A conclusione dei lavori, non si sono dipanate le frizioni. Auspichiamo, che nella prossima convocazione dell'8 maggio, ci siano elementi risolutivi che possano farci meglio comprendere come affrontare la criticità rappresentate".

Siulp

Siap

Fsp

Coisp

Sappe

Sinappe

Uspg

Fns-Cisl

I Benefici riconosciuti per le vittime del servizio e del dovere



L'esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti delle forze dell'ordine e, più in generale, dei dipendenti pubblici che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha, nel tempo, indotto il legislatore a legiferare in favore delle "Vittime del Dovere" nel senso del riconoscimento, a detta categoria di persone, di una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio (es. equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, eccetera). Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni '80 per poi consolidarsi, in

particolare, con la legge 266/2005 che ha perseguito l'obiettivo di armonizzare tale normativa con la più recente riguardante le cd. vittime del terrorismo.

L'articolo 3 della legge 466/1980 ha incluso, in un primo tempo, nelle vittime del dovere:

- a) i magistrati ordinari;
- b) militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;
- c) vigili del fuoco;
- d) gli appartenenti alle Forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.
- e) e) il successivo art. 1, co. 562 della legge 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d'eventi verificatesi:
 - 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
 - 2) nello svolgimento di servizi d'ordine pubblico;
 - 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
 - 4) in operazioni di soccorso;
 - 5) in attività di tutela della pubblica incolumità;
 - 6) a causa d'azioni in situazioni d'impiego internazionale, non necessariamente ostili.

Il comma 563 del già menzionato articolo 1 della legge 266/2005 ha, infine, introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

La legge 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, ovvero ai familiari superstiti, avvenuta con il DPR 7 luglio 2006, n. 243. Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 1° gennaio 2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta

uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, co. 1 del DPR citato).

Le citate provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati, da presentare alle rispettive amministrazioni d'appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^a mensilità.

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio.

In particolare, dal 1° gennaio 2017, la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata (cfr: messaggio INPS 3274/2017) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo IRPEF (Messaggio INPS 1412/2017; Circolare Inpdap 18/2011).

Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta inoltre:

- 1) l'esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- 2) l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
- 3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
- 4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
- 5) l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
- 6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale, intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.

In aggiunta ai benefici già menzionati, l'articolo 82 della legge 388/2000 riconosce ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e i superstiti degli stessi uccisi nelle medesime circostanze, la facoltà di opzione, sia per l'invalido che per i superstiti aventi diritto alla speciale elargizione, per un assegno vitalizio, in luogo della stessa (artt. 3 e 5 della legge 302/1990).

Altra differenza riguarda l'assegno vitalizio non reversibile spettante all'invalido o ai superstiti in aggiunta alla speciale elargizione. Tale prestazione è corrisposta nei confronti di tali categorie nella misura maggiorata pari a 500 euro al mese, prevista per le cd. vittime del terrorismo.

Un ulteriore beneficio è previsto dagli articoli 1897 e 2183 del Dlgs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare che ha recepito quanto previsto dall'art. 93, co. 6 del DPR 1092/1973) in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia caduti per il compimento di azioni terroristiche criminose o vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. A tali soggetti l'ordinamento riconosce, in luogo della pensione privilegiata indiretta, il trattamento di attività in misura pari al trattamento complessivo retributivo percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d'attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati. Analogo trattamento è riconosciuto anche ai superstiti dei magistrati caduti vittime di attentati terroristici o azioni criminose comunque connesse alle funzioni esercitate (ex articolo 1 della legge 437/1978).

Compatibilità dell'indennità di accompagnamento con i redditi da lavoro e con l'assegno di inclusione



Un nostro assiduo lettore ci chiede se l'esercizio di una attività dipendente o autonoma di tipo lavorativo da parte del figlio disabile al 100% con accompagnamento possa comportare la perdita dell'indennità di accompagnamento.

Al riguardo l'INPS, nelle pagine online dedicate sul proprio sito a questa prestazione precisa che l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma. Questo perché l'indennità di che trattasi è un ammortizzatore

sociale regolato dalla legge 18/1980, che non prevede alcuna norma di incompatibilità con prestazioni lavorative.

In altri termini, l'assegno di accompagnamento non esclude questa possibilità, e, ricorrendo tutti gli altri requisiti, sarà possibile anche fruire dell'Assegno di inclusione, partecipare a progetti di inserimento lavorativo e accedere a un'occupazione stabile attraverso un centro per l'impiego.

Lo stesso assegno di Inclusione, che dal primo gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza, è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per i disabili atteso che il DL 48/2023, all'articolo 11, fra gli aventi diritto annovera le persone con disabilità. Le indicazioni operative per ottenerlo sono contenute nella circolare INPS 105/2023.



SIULP OK CAF

IL SIULP SEMPRE CON TE ANCHE NELLA PENSIONE

Offriamo un servizio di assistenza ai nostri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse. Si tratta di un importante strumento di supporto per chi si avvicina al momento della pensione che facilita le procedure e mette a disposizione una consulenza specializzata in materia previdenziale.

I nostri iscritti potranno ricevere aiuto nella compilazione della domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri procedimenti correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito.

Inoltre, mettiamo a disposizione di tutti i pensionati una attività di assistenza consistente nella verifica del calcolo della pensione erogata dall'Inps.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza.

Ai nostri iscritti vogliamo garantire maggiore tranquillità e la consapevolezza di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale.

SE PENSI IN GRANDE PENSI SIULP



Via libera del Garante alle nuove regole di rilevamento dei limiti di velocità con autovelox



Il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, che impone alcune limitazioni alla rilevazione degli eccessi di velocità tramite autovelox.

In primis, sarà consentito l'impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, solo se dotati di una funzione che oscura le immagini delle persone a bordo.

Le foto e i video finora allegati alle multe stradali inviate agli automobilisti non saranno più inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale di

constatazione della violazione, ma messe a disposizione del destinatario solo su sua richiesta.

Saranno comunque oscurati e resi irricognoscibili eventuali soggetti terzi comprese le targhe di altri veicoli ripresi.

Le immagini, infine, potranno essere memorizzate solo in caso di infrazione e potranno essere conservate per il tempo strettamente necessario all'applicazione delle multe e alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Bonus prima casa e abitazioni di lusso



Un nostro affezionato lettore ci chiede di chiarire quando una Abitazione può essere definita di lusso.

La definizione di abitazione di lusso è contenuta nel DM 1072/1969, che all'articolo 6 definisce come tale quella con superficie superiore a 240 metri quadrati e all'articolo 5 cataloga nello stesso modo le abitazioni con superficie superiore a 200 metri quadri e una parte esterna grande almeno sei volte quella coperta.

Questi due requisiti sono alternativi e quindi, se un'unità immobiliare possiede il secondo, viene considerata di lusso anche se la superficie dell'abitazione è inferiore ai 240 metri

quadri.

La precisazione arriva dalla sentenza n. 33699 del 4 dicembre 2023 della Corte di Cassazione che si è pronunciata in merito a un caso di revoca delle agevolazioni fiscali su una casa non accatastata come di lusso.

Il contribuente riteneva che la sua abitazione non fosse di lusso perché di metratura inferiore a 240 metri quadri, rientrando nella sola condizione di cui all'articolo 6.

La Cassazione ha invece chiarito che la norma di riferimento è costituita dall'articolo 6, applicabile indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o singole unità abitative



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Prescrizione crediti lavoro



Alcuni nostri lettori ci chiedono qual è il termine entro il quale possono richiedere il pagamento di emolumenti accessori della retribuzione non corrisposti.

La prescrizione dei crediti di lavoro è di 5 anni, così come precisato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1959 del 30 settembre 2022: *"per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro"*.

In precedenza, con la nota 595 del 23 gennaio 2022, lo stesso Ispettorato aveva affermato la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto, facendo riferimento al primo giorno utile per far valere il diritto di credito.

Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione è, però, intervenuta con un nuovo orientamento interpretativo, stabilendo che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nella citata sentenza si legge: *"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro"*.

Tale pronuncia non si applica ai rapporti di pubblico impiego, per i quali invece il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.

Prima della riforma introdotta dalla Legge Fornero del 2012, poi seguita dal Jobs Act nel 2015, la prescrizione dei crediti da lavoro per i lavoratori dipendenti decorreva in costanza di rapporto. Questo perché, nel caso in cui il lavoratore fosse stato licenziato, la tutela prevista era sempre la reintegra in azienda e il pagamento di tutti gli stipendi dal licenziamento al ripristino del rapporto.

Quando ci si riferisce ai crediti da lavoro si parla di diverse tipologie retributive che il lavoratore ha maturato nel corso di vari anni di attività e che gli spettano di diritto, ma che non gli sono mai stati corrisposti.

Ecco, in sintesi, tutti gli elementi che vanno a costituire la retribuzione del dipendente:

- stipendio mensile;
- Compensi per lavoro straordinario;
- compenso per festività non goduta;
- compensi relativi a ferie, permessi e mensilità aggiuntive (ovvero la tredicesima e la quattordicesima);
- TFR (Trattamento di fine rapporto), ovvero la prestazione a cui ha diritto il lavoratore dopo la fine del rapporto professionale;
- premi e bonus di varia natura (per esempio quelli di fedeltà o quelli legati a risultati e performance del dipendente);
- indennità varie;
- arretrati conseguenti a rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Quando un debito non viene pagato entro i termini stabiliti, il creditore può far valere il proprio diritto di credito intraprendendo diverse azioni legali per il recupero crediti.

In caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute, il lavoratore può agire in diversi modi. Innanzitutto, è possibile sollecitare il pagamento in via bonaria. Se, tuttavia, questo tentativo non produce effetti, è necessario ricorrere ad altri metodi.

Per evitare la prescrizione di un diritto di credito è, dunque, necessario che nell'arco di tempo prescritto dalla legge il creditore eserciti tale diritto mediante l'invio al debitore di una formale richiesta di adempimento, come ad esempio, un sollecito di pagamento.

In questo caso, si invia una raccomandata a/r o una posta elettronica certificata (pec), per garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, la notifica di un atto giudiziario, ovvero un atto di citazione o un decreto ingiuntivo.

Detrazioni tasse e spese universitarie



Le spese d'istruzione sono detraibili al 19% ai fini IRPEF in dichiarazione dei redditi, ma le regole variano a seconda che si tratti di università private non statali o di università pubbliche.

Per l'università pubblica, infatti, non sono previsti tetti di spesa detraibili, mentre per le università private si può detrarre soltanto una certa quota, che varia in base ad una serie di parametri.

Per la frequenza di corsi universitari presso atenei statali pubblici è previsto il diritto alla detrazione del 19% IRPEF sull'intero importo, senza tetto di spesa.

Per la dichiarazione dei redditi gli importi massimi detraibili (in GU n. 37 del 14 febbraio) in relazione a tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico delle università private sono stabiliti per area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è attivo il corso di studi.

Ecco di seguito i limiti per la detrazione delle spese universitarie private:

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	3.900 euro	3.100 euro	2.900 euro
Sanitaria	3.900 euro	2.900 euro	2.700 euro
Scientifico-tecnologica	3.700 euro	2.900 euro	2.600 euro
Umanistico-sociale	3.200 euro	2.800 euro	2.500 euro

Dottorato, specializzazione e master universitari di I e II livello

Nord: 3.900 euro

Centro: 3.100 euro

Isole: 2.900 euro

Per capire in quale scaglione di detrazione IRPEF si rientra, si riporta il dettaglio delle aree di afferenza così come indicato nel decreto.

Nord: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;

Centro: Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria;

Sud e Isole: Basilicata, la Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

La detrazione spetta per:

- le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per studenti fuori corso);
- tasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione a test di ingresso per corsi di laurea;
- costi master e specializzazioni.

Per quanto riguarda gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello gli importi massimi per i quali è possibile fruire della detrazione fiscale sono i seguenti:

- Nord 3.900 euro
- Centro 3.100 euro
- Sud e Isole 2.900 euro

Agli importi indicati deve essere sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni).